



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1166 del 2006, proposto da:

Consorzio Appalti Strutture Caos e Focchi S.p.A., rappresentati e difesi dagli avv.ti Marina Gianì e Giancarlo Cantelli, con domicilio eletto presso la prima in Milano, via dell'Unione, 7

contro

S.E.A.- Società Esercizi Aeroportuali, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Alessandra Sandulli, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Mose' Bianchi, 71

nei confronti di

Taddei Costruzioni S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Cesare Ribalzi e Roberto Invernizzi, con domicilio eletto presso il primo in Milano, via Ariosto, 30;

Em 969 S.r.l., non costituita

per l'annullamento

- del provvedimento di aggiudicazione dei lavori di completamento dell'aerostazione 3°/3° del Terminal 1 dell'aeroporto di Milano Malpensa – facciate e coperture di tipo principale;
 - del provvedimento della commissione appalti della SEA che, a conclusione dell'iter istruttorio, ha proposto di aggiudicare l'appalto alla costituenda ATI Taddei Costruzioni S.r.l. EM 969;
 - di ogni altro provvedimento presupposto e connesso
- e per accertare il rapporto contrattuale tra SEA e la ricorrente o in subordine dichiarare l'obbligo della sua costituzione o in ulteriore subordine per il risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di S.E.A.- Società Esercizi Aeroportuali e di Taddei Costruzioni S.r.l.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del ricorrente incidentale Taddei Costruzioni S.r.l.;

Vista l'ordinanza del TAR Lombardia, Milano, sez. I, 7/6/2006, n. 1311;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2012 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione dell'appalto per alcuni lavori da svolgere all'aeroporto di Malpensa per i seguenti motivi:

I) Violazione dei principi in materia di evidenza pubblica, degli artt. 3 e 4 del D.P.R. 34/2000 e dell'art. 4 della L. 109/94 ed eccesso di potere in quanto la controinteressata non avrebbe posseduto la certificazione di qualità nel settore delle costruzioni EA 28 necessaria per ottenere l'attestazione SOA per le categorie OS 18, OS 6, e OG1;

II) la mancanza dell'attestazione di qualità ISO 9000 in capo ad EM 969, che impedirebbe al concorrente di avvalersi della riduzione alla metà della cauzione provvisoria;

III) la controinteressata Taddei sarebbe stata costituita il 28/1/2005 e non avrebbe quindi potuto comprovare la cifra di affari nel quinquennio anteriore all'appalto per il semplice fatto che non esisteva;

IV) illegittimità della valutazione di anomalia dell'offerta in quanto la commissione, nel valutare giustificata l'offerta si sarebbe basata sul preventivo fornito da Edimo Metallo S.p.A. che sarebbe la controllante delle controinteressate senza effettuare alcun controllo.

Con ricorso incidentale Taddei Costruzioni ha a sua volta impugnato l'ammissione alla gara della ricorrente per i seguenti motivi: a) violazione di legge ed eccesso di potere in quanto la ricorrente, che partecipa in qualità di consorzio stabile, avrebbe omesso di presentare le dichiarazioni relative alle imprese consorziate per le quali partecipa alla gara; b) violazione di legge ed eccesso di potere poichè la società Focchi, facente parte dell'ATI ricorrente ha presentato la dichiarazione sul possesso dei requisiti a firma di un procuratore speciale; c) violazione di legge ed eccesso di potere, atteso che il procuratore speciale avrebbe superato i limiti della procura, rilasciando dichiarazioni di scienza che non rientrerebbero nei suoi poteri; d) violazione di legge, posto che la procura sarebbe stata autenticata dal procuratore al di fuori dei limiti stabiliti per l'autenticazione di copie dagli artt. 19 e 47 DPR 445/2000; e) violazione della lex specialis della gara, considerato che il procuratore speciale ha autenticato la copia della SOA, mentre il bando riserverebbe tale compito al rappresentante legale dell'impresa; f) violazione di legge in quanto le giustificazioni presentate in sede di anomalia dell'offerta da parte dell'ATI Caos/Focchi sarebbero insostenibili; in subordine: g) inapplicabilità della legge nazionale ed in particolare della L. 109/94 e del D.P.R. 34/2000 nell'ambito dei settori speciali disciplinati dalla direttiva 93/38; h) inapplicabilità del D.P.R. 34/2000 per contrasto con la normativa comunitaria; in estremo subordine i) illegittimità dell'ammissione alla gara della ricorrente per mancata presentazione della certificazione di qualità.

All'udienza del 27 giugno 2012 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Premette il Collegio che non occorre delibare il ricorso incidentale, essendo il ricorso principale infondato.

3. Il primo motivo va disatteso sia in fatto che in diritto.

3.1 Per quanto riguarda il primo aspetto va rilevato che, dall'esame della documentazione presentata, risulta che la mandante EM969 ha presentato un'attestazione di qualificazione rilasciata dalla TecnoSOA in data 20.4.2005 per categorie corrispondenti ai lavori di sua competenza.

A ciò si aggiunge che la supposta mancanza del requisito della certificazione di qualità EA28 in capo a EM969 s.r.l. è sconfessato dal documento presentato dalla controinteressata in data 18 maggio 2006, dal quale risulta che tale requisito era in possesso della società in data 4.2.2005.

3.2 Il motivo è, peraltro, infondato anche in diritto, ove si consideri che la giurisprudenza ha chiarito da tempo che la produzione della certificazione rilasciata dalla società di attestazione costituisce condizione necessaria e sufficiente per ritenere qualificato l'operatore economico, senza alcuna possibilità per la stazione appaltante di considerare adeguata una qualificazione diversa da quella correlata ai lavori da eseguire oppure di richiedere una

documentazione diversa per la dimostrazione della qualificazione al riguardo necessaria (Cons. Stato, VI, 16 gennaio 2006, n. 86).

3.3 Anche la questione della possibilità di un'impresa che opera nel settore dei lavori di presentare una certificazione di qualità senza indicare il settore EA28 è già stata risolta dalla giurisprudenza (TAR Puglia, Lecce, 3 giugno 2005, n. 3063), la quale ha chiarito che la tesi che riteneva che certificazione di qualità dovesse riferirsi ad un tipo di attività trovava fondamento “nell'orientamento del SINCERT (Sistema Nazionale per l'Accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione) che riteneva possibile riferire la certificazione di qualità solo a specifiche lavorazioni, cioè che “le regole del sistema di certificazione di qualità non consentono di ritenere che la dimostrazione della capacità dell'impresa ad operare in qualità sia indipendente dalla categoria di lavorazione eseguita o eseguibile” (cfr. deliberazione dell'Autorità di vigilanza 14 maggio 2003 n.11).

Tale orientamento non può essere, infatti, condiviso alla luce delle modalità e del contenuto della certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9000 (norme internazionali fissate da ISO – International standard organisation, recepite in Europa da CEN – Comitato europeo di normazione – e tradotte in italiano a cura di UNI – Ente nazionale italiano di unificazione), atteso che tali norme prevedono solo quattro categorie di prodotti (servizi, hardware, software e materiali da processo continuo), sicché la certificazione di qualità non può più essere diversificata in relazione all'oggetto ed al tipo di lavorazione edile. Nè trova giustificazione nel fatto che la certificazione di qualità è rilasciata per settori di accreditamento secondo la classificazione EA (European cooperation for accreditation ,associazione di diritto privato registrata ad Utrecht – Olanda, che riunisce gli enti nazionali di accreditamento), atteso che il settore 28 comprende le “imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi” e si articola nel settore 28°, che comprende le imprese di costruzione e manutenzione e nel settore 28b, che prevede le imprese di installazione, conduzione e manutenzione di impianti, sicché tutte le categorie di opere generali e speciali di cui alla tabella A allegata al D.P.R. n. 34 del 2000 sono ricondotte nel complesso a due settori. L'orientamento in esame è stato quindi corretto dall'Autorità di vigilanza con la deliberazione n. 11 del 2003, la quale ha previsto che le dichiarazioni relative al possesso di elementi correlati e significativi del sistema di qualità o le certificazioni del possesso di detto sistema debbono essere rilasciate secondo le prescrizioni dei documenti del SINCERT RT – 08 del 19 dicembre 2000 e RT – 05 del 13 maggio 2002 (che riferiscono la certificazione di qualità a specifiche lavorazioni), ma devono contenere la seguente dizione “La presente dichiarazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni e del d.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34”; la stessa deliberazione prevede, poi, che le documentazioni e le certificazioni contenenti dizioni che indichino la loro validità soltanto per alcune delle categorie di cui all'Allegato A al D.P.R. n. 34 del 2000 devono, entro trenta giorni dalla eventuale richiesta delle imprese titolari dei documenti, essere modificate a cura degli organismi di certificazione che le hanno rilasciate, con l'apposizione della dizione indicata. Tale automatismo evidenzia che non si tratta della estensione della portata del documento, ma di una integrazione volta solo alla più chiara lettura dello stesso”.

La deliberazione dell'Autorità di vigilanza n. 11 del 2003 ha quindi chiarito che le dichiarazioni o certificazioni di qualità “si intendono riferite agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie o classifiche” (secondo la previsione dell'art. 4, comma 1 del D.P.R. n.34 del 2000).

In definitiva, il combinato disposto dell'art. 8, comma 3 lett. a) e b) e l'art. 8, comma 4 lett. e) della legge n. 109 del 1994, che individuano i requisiti necessari ai fini della qualificazione e l'art.8, comma 11 quater della stessa legge, che prevede il presupposto per ottenere la riduzione alla metà della cauzione provvisoria e della garanzia fideiussoria, si riferiscono entrambi ad uno stesso istituto e, cioè, alla certificazione di qualità conforme alle norme

europee della serie UNI EN ISO 9000; tuttavia, poiché tali norme non consentono il rilascio di certificazioni secondo modalità e finalità diversificate, si deve concludere che nell'uno e nell'altro caso la certificazione e la dichiarazione in parola sono riferite agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e delle classifiche.

E' appena il caso di osservare che la interpretazione seguita non vanifica in ogni caso la portata dell'art. 8, comma 11 quater della legge n. 109 del 1994 (in quanto tutte le imprese qualificate verrebbero a fruire, perché già in possesso della certificazione o dichiarazione relativa al sistema di qualità, degli effetti previsti da tale norma), atteso che non tutte le imprese qualificate devono essere in possesso del suddetto requisito, presupposto solo della qualificazione in categoria pari o superiore alla III.

Ne consegue che sia il primo che il secondo motivo di ricorso sono infondati.

4. Il terzo motivo di ricorso va egualmente respinto, in quanto la controinteressata si avvale dei requisiti della società Edimo Metallo con la quale ha stipulato un regolare contratto di affitto d'azienda.

5. Il quarto motivo è, infine, egualmente privo di pregio, in quanto non è precluso dalla legge che un'impresa collegata possa giustificare i prezzi proposti in gara, trattandosi di un fatto del tutto normale, atteso che, in sede di giustificazione dell'offerta, l'impresa è chiamata a comprovare con elementi oggettivi le condizioni organizzative interne che le permetterebbero di effettuare una determinata offerta diversa e più vantaggiosa di quella proposta dalla maggioranza dei suoi concorrenti. Il motivo si rivela, quindi, del tutto astratto e non tiene conto del contenuto delle giustificazioni presentate, oltre che della offerta della stessa ricorrente.

In definitiva il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore della resistente SEA e della controinteressata, che liquida a favore di ciascuna di esse in euro 7.500,00, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Raffaello Gisoni, Primo Referendario

Alberto Di Mario, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

